LEGISLATURA XXIII — 12 SESSIONE — DISCUSSIONI — 22 TORNATA DELL'11 GIUGNO 1913

Ma eravamo, come siamo, persuasi di non poter ottenere in questo esperimento l'adesione del Governo e della maggioranza; ed eravamo perciò preventivamente disposti a ritirare, come oggi ritiriamo, i nostri articoli aggiuntivi.

PRESIDENTE. L'onorevole Margaria

ha facoltà di parlare.

Ha udito che gli articoli aggiuntivi sono stati ritirati?

MARGARIA. È una semplice raccomandazione che io rivolgo all'onorevole presidente del Consiglio per il regolamento che verrà fatto in applicazione di questa legge. Il quarto comma dell'articolo 71...

PRESIDENTE. Ma ella torna indietro! MARGARIA. ...dell'articolo 71 fa divieto ad ogni elettore di indicazioni, all'infuori della paternità, professione, titolo onorifico e gentilizio e grado accademico dei candidati. Io vorrei pregare l'onorevole presidente del Consiglio, sapendo che in molti comuni per ragione di tradizione visono, oltre al nome e cognome e paternità, anche molte altre indicazioni (tanto che è difficile la scelta per parte degli elettori dei veri candidati fra tanti che hanno gli stessi nomi e titoli), io vorrei, dico, pregare il Governo di consentire che si potesse indicare anche il luogo di residenza e il soprannome che valga a distinguere l'uno individuo dall'altro; consentire infine tutte quelle indicazioni che valgano ad accertare l'identità del candidato. Questa è la semplice raccomandazione che rivolgo all'onorevole ministro.

PRESIDENTE. Ma l'articolo 71 è stato già approvato!

Art. 72.

« L'appello deve essere terminato non più tardi delle ore 13. Se a quest'ora non lo fosse, il presidente lo sospende e fa procedere alla votazione indipendentemente dall'ordi e di iscrizione nella lista.

« Gli elettori che si presentano dopo l'appello votano nel modo indicato dagli arti-

coli precedenti.

«La votazione, a pena di nullità, resta

aperta fino alle ore sedici.

«Se alle ore sedici siano tuttavia presenti elettori che non abbiano votato, il presidente, fatta prender nota dal segretario dei loro nomi, li ammette a votare nell'ordine con cui ne è stata presa nota: nessun altro elettore che sopraggiunga può essere ammesso alla votazione. Alle ore diciassette nessun elettore può più votare».

Art. 73.

 $(10 \ comma \ n. \ 2)$ :

« 2º accerta il numero dei votanti ri-

sultante dalla lista autenticata dalla Commissione elettorale provinciale;

 $(20 \ e \ 30 \ comma)$ :

« Questa lista, a pena di nullità, prima che si proceda allo spoglio delle schede, deve essere sottoscritta dai membri dell'ufficio e chiusa in piego suggellato, con facoltà a qualunque elettore presente di apporre la propria firma sulla busta del piego. Questo è consegnato o trasmesso immediatamente al pretore del mandamento, e di tutto si fa menzione nel verbale.

« La suddetta lista è pure vidimata in ciascun foglio da tre almeno dei membri

dell'ufficio ».

Gli onorevoli Meda, Caetani, Miliani, Cameroni, Cesare Nava, Dell'Acqua, Padulli, Turati, Treves, Bocconi, Cappa, Cabrini, Bignami, avevano proposto il seguente nuovo articolo 73-bis:

« Nei comuni, nei quali la elezione si fa secondo le prescrizioni dell'articolo 71-bis, il presidente, dopo aver proceduto alle operazioni di cui ai numeri 1º, 2º, 3º, alle operazioni indicate al numero 4º aggiunge le seguenti:

5º divide il numero dei votanti per il numero dei consiglieri da eleggersi, e divide il numero dei voti, raccolti da ogni

lista, per quel quoziente;
6º attribuisce ad ogni lista un numero di rappresentanti uguali al numero delle volte che esso contiene il quoziente;

o assegna alla lista, che risulta avere i voti più alti, i posti che rimanessero non

distribuiti:

8º assegna i posti, spettanti ad ogni lista, ai candidati che in ogni lista hanno raccolto il maggior numero di voti di cui al 1º capoverso dell'articolo 71-bis ».

L'onorevole Meda però ha testè dichiarato di ritirare questa proposta aggiuntiva.

« Il presidente della sezione è incaricato della polizia dell'adunanza ed a tale effetto egli può disporre degli agenti della forza pubblica e della forza armata per far espellere od arrestare coloro, che disturbino il regolare procedimento delle operazioni elettorali o commettano reato.

« La forza non può, senza richiesta del presidente, entrare nella sala dell'elezione.

« Però, in caso di tumulti o di disordini o per procedere all'esecuzione di mandati di cattura, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono, anche senza richiesta del presidente, entrare nella sala dell'elezione e farsi assistere dalla forza.

« Hanno pure accesso nella sala gli uffiziali giudiziari per notificare al presidente proteste o reclami relativi alle operazioni

della sezione.

« Il presidente può, di sua iniziativa, e deve, qualora tre scrutatori ne facciano richiesta, disporre che la forza entri e resti